



# Comune di Montagnareale

## Provincia di Messina

Via Vittorio Emanuele, snc - 98060 MONTAGNAREALE - ☐ 0941-315252 - ☐ 0941-315235 - C.F.: 86000270834 - P. I.: 00751420837

### ORDINANZA SINDACALE N. 44 DELL' 1/10/2013

**OGGETTO: Ordinanza ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti ex art. 191 del D.Lgs 3.04.2006 n 152 e ss. mm. e ii. e art. 54 D. Lgs 267 del 18.08.2000e ss. mm. e ii. -**

**PREMESSO CHE** con provvedimento n. 28 del 3/04/2012 il Soggetto Attuatore dell'ufficio del Commissario delegato per l'emergenza rifiuti della Regione Siciliana ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 1, dell'OPCM n. 388/2010, intervento sostitutivo per la durata massima di trenta giorni dalla notifica per il servizio di raccolta, trasporto e conferimento presso i siti di smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani nel territorio di riferimento dell'ATO ME2 S.p.A. inadempiente di cui fa parte, anche nella qualità di socio, questo comune;

**VALUTATO CHE** l'ATO ME2 S.p.A. in liquidazione, con nota prot. 2323, del 27 febbraio 2012, ha fatto presente di non poter garantire il servizio per mancanza di liquidità, dovuta a pignoramenti di creditori diversi ed ha, quindi, invitato i Comuni ad attivarsi, onde evitare che la sospensione del servizio per mancato pagamento delle spettanze dovute, possa arrecare nocumento alla pubblica salute e provocare emergenze igienico - sanitarie;

**CHE** conseguentemente con Ordinanza Sindacale n.21 dell'1/06/2012 si è provveduto ad *“intervenire, in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune”*;

**CHE** successivamente, in permanenza delle condizioni già accertate in fase dell'emissione dell'O.S. N. 21 dell'1/06/2012, questo sindaco procedeva ad emettere ordinanza n. 43 del 29/09/2012 in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune - ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/2006 e ss. mm. ii. vigente di fatto sino allo 07/01/2013;

**CHE** al fine di verificare la permanenza delle condizioni fattuali inerenti l'emergenza prevista dall'art. 191 del D. Lgs 152/2006, questo Ente ha richiesto, all'ATO ME 2 S.p.A. con nota prot. n. 176 dell'11/01/2013 di far conoscere la eventuale persistenza della inattività già in precedenza comunicata;

**CHE** l'ATO ME 2 S.p.A. in liquidazione con propria nota prot. n. 249 del 15/01/2013 ha riscontrato la sopracitata nota confermando *“il permanere della scrivente S.p.A. nello stato già descritto nella precedente documentazione già in vostro possesso”*;

**CHE** alla data del 30 marzo 2013, da giorni sul territorio comunale non venivano raccolti e conferiti in discarica i rifiuti solidi urbani depositati nei cassonetti, che si presentavano colmi e traboccanti;

**CHE** con Ordinanza n. 11 del 30/03/2013 si è ordinato :

1 Per i motivi nell'Ordinanza espressi d'intervenire in sostituzione dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente, nel servizio per l'attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell'ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell'art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e ss. mm. ii. sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e comunque per un periodo non superiore a sei mesi;

2 Di derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 163/2006, ed alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società *“Tirrenoambiente S.p.A.”* ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006;

3 DI Affidare alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti PA0817, con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza, l'espletamento del servizio al fine di

garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del contraente previste del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. n.12/2011, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

4 Alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n.152/2006 per la durata della validità della presente ordinanza; in deroga alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambiente S.p.A." ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici.

**CHE**, stante quanto sopra, perdurando i prefati motivi ostativi allo svolgimento del servizio, si paventa la condizione emergenziale sanitaria ed ambientale già in precedenza verificatasi e scongiurata con gli interventi "extra ordinem";

**CHE**, il mancato svolgimento del servizio con la conseguente permanenza dei rifiuti nei cassonetti di raccolta allocati lungo le vie e le piazze dei centri urbani che si presentano colmi e traboccanti di rifiuti abbandonati nei pressi degli stessi e che, in particolare, a causa del processo di decomposizione e putrefazione dei rifiuti organici della parte umida conferita in promiscuità con la parte secca, determinerà formazione di percolato per le strade e l'emissione di miasmi come già avvenuto in precedenza e che ha determinato l'emanazione dell'ordinanza n. 21/2012 e l'ordinanza n. 11/2013 ai sensi dell'ex art. 191 del D.L.vo n. 152/2006;

**CHE** i detti processi degenerativi possono creare condizioni di pericolosità per i cittadini;

**CHE**, altresì, ai sensi dell'art.54, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267, come novellato dall'art.6 del D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito con modificazioni nella Legge 24 luglio 2008, n.125 *"il sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione"*

**CONSIDERATO** che si rende pertanto necessario, contingibile ed urgente intervenire al fine di scongiurare il pericolo per la salute pubblica sopra rappresentato;

**VISTO** l'art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che *"qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell'ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. .... omissis....."*;

**VISTA** la sentenza della Corte Costituzionale n.115/2011;

**RAVVISATO** che in caso di mancata prevenzione si verificherebbero ineluttabilmente i presupposti di fatto e di diritto nonché la necessità per intervenire in maniera contingibile ed urgente, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano la incolumità pubblica per i motivi meglio sopra enucleati mediante anche l'intervento sostitutivo delle funzioni istituzionali dell'ATO ME2 S.p.a. in liquidazione, inadempiente;

**RITENUTO**, stante la condizione emergenziale, doversi derogare alle procedure ordinarie, qualora dovesse verificarsi la necessità, per la scelta del contraente prevista dal D. Lgs 163/2006 e ss. mm. e ii. al fine di superare le lungaggini burocratiche relative all'iter ordinariamente da seguire, ed affidare l'espletamento degli interventi essenziali previsti per le varie fasi di raccolta e smaltimento e/o recupero dei rifiuti urbani al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente così come previsto dal D.Lgs. n.152/2006 previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi, onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;

**RITENUTO**, altresì, doversi derogare, per i motivi sopra detti, alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società “Tirrenoambiente S.p.A.” ex comma 3 del già citato art.191 del d.lgs.n. 152/2006;

**CHE** i rifiuti da conferire non sono pericolosi in quanto individuati dall’art.6 del D.M. 27 settembre 2010, contraddistinti dal codice CER 200301 “rifiuti solidi urbani” e codice CER 200303 “rifiuti dalla pulizia stradale”; provenienti da questo Comune;

**CHE** il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell’art.11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente;

**PREMESSO CHE** con lettera raccomandata nostro prot. n. 6280 del 18/12/2012, è stato richiesto a delle imprese del settore di produrre a questo ente una propria proposta economica idonea ad assicurare anche il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili;

**PRESO ATTO CHE** la pervenuta proposta della Ditta Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere n. 25-98060 Montagnareale (ME), risulta la più favorevole rispetto a quella prodotta da altra ditta;

**RITENUTO CHE** il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata e ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;

**CHE** i predetti rapporti e gli interventi, altresì, dovranno essere programmati in modo che le prestazioni e relativi corrispettivi siano chiari, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale (resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e quanto necessario), affinché questo ente possa costantemente monitorare l’intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale, presenziando alle varie operazioni;

**CHE** alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno recuperati dall’incasso della T.I.A. dai soggetti passivi;

**CONSIDERATO** che con la succitata ordinanza sindacale n. 11/2013 e ss.mm.ii. è stato affidato alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decorrenza immediata in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale e che si è, indi, provveduto a sottoscrivere l’attinente Contratto di conferimento, ove si concordano patti e condizioni del servizio ordinato, che dovrà essere integrato;

- **CHE** nonostante sia stata costituita la Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti (S.R.R.), non si hanno ancora istruzioni operative in merito;

**VISTO**, altresì, l’art. 13 della legge regionale n. 7/92 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** l’art.32, 3 comma della legge 833/78;

**VISTO** l’art.40 della L.R. N. 30/93;

**VISTO** il Decreto dell’Assessore alla sanità della Regione Siciliana n. 13306 del 18/11/94, art.4, comma 1;

**VISTO** il comma 4 dell’art. 4 della L.R. N. 9/2010;

**VISTA** la L.R. n. 3/2013;

**VISTO** il Decreto Legge 14/01/2013 n. 1 convertito con la legge 1/02/2013 n. 15;

**VISTA** l’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n° 8 del 27 settembre 2013;

## **ORDINA**

1. Per i motivi espressi in premessa e che si richiamano ad ogni effetto nel presente dispositivo, di intervenire, giusto provvedimento del Presidente della Regione Siciliana, nel servizio per l’attività di raccolta e smaltimento e/o recupero dei RR.SS.UU. nell’ambito territoriale di questo Comune, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs 152/06 e ss.mm. ed ii. ed art. 54 del D. Lgs 267/2000 e

- ss. mm. ii. sino all'avvio operativo delle nuove società per la regolamentazione del servizio di gestione dei rifiuti e comunque fino al 31 dicembre 2013;
2. Derogare alle vigenti disposizioni di legge per la scelta del contraente, in particolare del D. Lgs n. 163/2006, ed alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambiente S.p.A." ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006;
  3. Affidare alla Ditta PIZZO PIPPO con sede in Via Belvedere n. 25, partita IVA 01220660839, numero di iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti PA0817, con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza, l'espletamento del servizio al fine di garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'Ambiente mediante tutti gli interventi necessari per l'espletamento dei servizi essenziali, in deroga, se necessario, alle norme di scelta del contraente previste del D.Lgs. n.163/2006 e ss. mm. e ii. come recepito in Sicilia con L.R. n.12/2011, previsti per le varie fasi di raccolta, smaltimento e/o recupero dei rifiuti solidi urbani previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici;
  4. Alla Tirrenoambiente S.p.A., con sede legale e amministrativa in Messina, via Mario Aspa n. 7 – Codice Fiscale e Partita IVA 02658020835, lo smaltimento con decorrenza immediata e per la durata della presente ordinanza in discarica presso il sito di Mazzarà S. Andrea dei rifiuti di cui sopra provenienti dal territorio di questo Comune di Montagnareale, ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n.152/2006 per la durata della validità della presente ordinanza; in deroga alla autorizzazione per il conferimento nella discarica di Mazzarà S. Andrea, gestita dalla società "Tirrenoambiente S.p.A." ex comma 3 dell'art.191 del d.lgs. n. 152/2006, previa negoziazione degli interventi da eseguire e dei costi onde, nel rispetto delle garanzie di cui sopra, possa conseguirsi un ottimale rapporto costi-benefici; ;
  5. Il rapporto contrattuale da formalizzarsi ai sensi dell'art.11, comma 13 del D. Lgs 163/2006 dovrà caratterizzarsi da assoluta trasparenza, completezza, precisione, correttezza e da altrettanta assoluta osservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutte le altre che regolano gli appalti pubblici nella Regione Siciliana, per quanto non derogato dalla presente per queste ultime;
  6. I predetti rapporti ed interventi dovranno essere stabiliti in modo che le prestazioni e i relativi corrispettivi siano chiaramente definiti, inequivocabili e rigorosamente documentati con atti personalizzati per il Comune di Montagnareale: resoconti, ordini di servizio, certificazioni di avvenuta pesatura dei rifiuti destinati allo smaltimento e/o al recupero e tutto quanto necessario affinché questo Ente possa costantemente monitorare l'intero ciclo di gestione dei rifiuti anche in via diretta con proprio personale presenziando alle varie operazioni cosicché si possa anche addivenire alla relativa liquidazione e pagamento nel rispetto dell'art.184 del D. Lgs 18/8/2000, n.267.
  7. Il servizio di raccolta, trasporto e conferimento ad impianto autorizzato al trattamento e/o smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati sia urbani che assimilabili dovrà essere espletato dalla ditta incaricata e ad esclusiva, preventiva, espressa ed autorizzativa richiesta di prestazioni da parte degli uffici/organi competenti di questo comune;
  8. Alla spesa si farà fronte con i fondi che saranno introitati dall'incasso della T.I.A dai soggetti passivi e se necessario, con eventuali fondi comunali anche mediante anticipazione, qualora occorra, per evitare danni all'Ente. Resta ferma ed impregiudicata ogni eventuale azione di recupero della spesa sostenuta in forza della presente ordinanza nei confronti dell'A.T.O. ME2 S.p.A., inadempiente.
  9. I responsabili delle PP. OO. dell'area tecnica ed economica- finanziaria provvederanno, ciascuno per la propria competenza a dare esecuzione alla presente ordinanza.
  10. Comunicare la presente ordinanza, ex comma 1 dell'art.191 del D.Lgs. n. 163/2006, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle attività produttive, al Presidente della Regione e all'autorità d'ambito (ATO ME2 S.p.a.), nonché al Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti della Regione Sicilia.

11. Comunicare preventivamente, ex comma 4 dell'art.54 del D.Lgs. 267/2000, come sostituito dall'art.6 del d. l. N.92/2008 convertito nella legge n.125/2008 al Prefetto di Messina anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari all'attuazione della presente ordinanza;
12. Notificare copia della presente:
- ✚ all'ATO ME2 S.p.a.;
  - ✚ alle ditte Pizzo Pippo con sede in Via Belvedere, 25- Montagnareale (ME) e alla Tirrenoambiente S.p.A;
  - ✚ alla Stazione dei Carabinieri di Patti;
  - ✚ al Comandante dei Vigili Urbani;
  - ✚ all'Azienda sanitaria provinciale n.5 di Messina - Distretto di Patti;
  - ✚ alla Procura della Repubblica di Patti.

La forza pubblica e gli altri soggetti indicati sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Incaricato della vigilanza è il Sig. Melino Addamo, dipendente di questo Ente.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Avverso la presente è ammesso ricorso amministrativo giurisdizionale presso il TAR competente entro 60 giorni; ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni; ricorso gerarchico a sua eccellenza Prefetto di Messina.

Dalla Residenza Municipale, li 01.10.2013

Il Vice Sindaco  
*F.to Sig. Salvatore Sidoti*